



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

<i>Determinazione e n°</i>	<i>174</i>	<i>del</i>	<i>22-11-2018</i>	<i>N° Cron. Gen.</i>	<i>795</i>	<i>data reg.</i>	<i>22-11-2018</i>
<i>Oggetto:</i>	LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GRELLI PIERLUIGI DEI DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI STIPULATI PER CONTO DEL COMUNE DI ACQUASANTA TERME PER IL PERIODO DI SCAVALCO 01/05/2016 - 30/06/2017.						

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue, del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017, Tribunale di Brescia n. 1486/2016; Tribunale di Verona n. 23/2017; Tribunale di Brescia n. 75/2017; Tribunale di Monza n. 46/2017; Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, sentenza n. 272/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica"*.

Rilevato che, la giustizia ordinaria, chiamata a valutare nel merito la fattispecie si è unanimemente espressa nel senso della spettanza dei diritti di rogito ai Segretari Comunali anche di fascia A e B in servizio presso Comuni in cui non sono presenti Dirigenti, come riportato ampiamente nei seguenti provvedimenti sopra richiamati;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

Richiamata la Deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale è stato ribaltato il precedente principio di diritto alla luce della varie sentenze dei Tribunali del lavoro con le seguenti conclusioni: *“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”*.

Ritenuto per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Acquasanta Terme nel periodo 01/05/2016 – 30/06/2017 al Segretario comunale dott. Grelli Pierluigi nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;

Ricordato che le somme erogate al segretario a titolo di diritti di segreteria sono contenute nel limite di un quinto dello stipendio in godimento, così determinato in applicazione dell’art. 37, comma 2, del contratto collettivo nazionale sottoscritto il 16 maggio 2001, di cui si riportano i valori annui nel prospetto suindicato, anche facendo riferimento al conteggio eseguito per principio di competenza (diritti riscossi nell’anno 2016 per € 2.245,88 e riscossi nel 2017 per € 3.548,42) ed anche in riferimento a tutti gli enti in cui il Segretario ha prestato servizio, sia per gestione convenzionata di segreteria comunale, sia per altri incarichi di scavalco;

tabellare	€ 43.310,90
posizione	€ 7.837,59
ivc	€ 262,00
segreteria convenzionata	€ 12.852,62
TOTALE	€ 64.263,11

Rilevato che nel Comune di Acquasanta Terme non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di liquidare i diritti di segreteria in favore del Dott. Grelli come di seguito esposto, dando atto che l’importo è contenuto nel limite di un quinto dello stipendio in godimento come in premessa richiamato:



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

DIRITTI DI ROGITO	
PERIODO:01/05/2016AL 31/12/2016	

DIRITTI CONTRATTUALI - Proventi riscossi per gli atti di cui ai nn. 1,2,3,4 e 5 della tabella D) allegata alla L. 8/6/62, n. 604 per diritti di segreteria su atti rogati dal Segretario Com.le Dr. Grelli Pierluigi come di seguito specificato:

1	Repertorio 2297	€ 1.120,53
2	Repertorio 2293	€ 865,10
3	Repertorio 2292	€ 150,25
4	Repertorio 2294	€ 110,00

QUOTA 100% SEGRETARIO PER DIRITTI ROGITO € **2.245,88** (1)

DIRITTI DI ROGITO	
PERIODO:11/01/2017 AL 30/06/2017	

DIRITTI CONTRATTUALI - Proventi riscossi per gli atti di cui ai nn. 1,2,3,4 e 5 della tabella D) allegata alla L. 8/6/62, n. 604 per diritti di segreteria su atti rogati dal Segretario Com.le Dr. Grelli Pierluigi come di seguito specificato:

1	Repertorio 2299	€ 659,21
2	Repertorio 2300	€ 127,36
3	Repertorio 2301	€ 537,10
4	Repertorio 2303	€ 503,23
5	Repertorio 2304	€ 644,99
6	Repertorio 2305	€ 695,94
7	Repertorio 2306	€ 380,59

QUOTA 100% SEGRETARIO PER DIRITTI ROGITO € **3.548,42** (2)

TOTALE DOVUTO AL SEGRETARIO (1)+(2) € **5.794,30**




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

TOTALE AL NETTO DI ONERI RIFLESSI DA
SCOMPUTARE PER 26,68% (CPDEL+TFR) € 4.573,97

- 3) di precisare che si reputano non dovuti a carico del bilancio dell'ente gli oneri riflessi a titolo di CPDEL e TFR, ma che, ove sopraggiunga costante giurisprudenza di merito sulla fattispecie, si potrà provvedere, su istanza di parte, ad un nuovo esame in ordine alla debenza di tali importi al fine di evitare all'Amministrazione altri e maggiori costi;
- 4) di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;
- 5) di imputare l'onere di € 4.573,97 al capitolo 76 codice 01.02-1.01.01.01.004;
- 6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.




Acquasanta Terme, lì 22-11-2018

Il Responsabile del Servizio
(DOTT. FISCALETTI PIETRO)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO*



N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

S. FINANZIARIO-TRIBUTI-LEGALE- PERS.- P.SOCIALI

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 29-11-2018 al 14-12-2018.

Acquasanta Terme, lì 29-11-2018



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
AGENTE P.L.
Ranciaffi Alessandro